

**Legge 24 Dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità.  
Gli interventi in tema di giustizia.**

Normativa	Contenuto
Art. 13, comma 1- <i>quater</i> , D.P.R. n. 115/02	In in caso di impugnazione (= in tutti i casi di appello e di ricorso in Cassazione) - anche incidentale - qualora essa sia dichiarata inammissibile, improcedibile o, comunque, respinta integralmente, la parte soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di c.u., pari a quello già versato.
Artt. 543, 547, 548 e 549 c.p.c.	L'atto di pignoramento presso terzi deve contenere l'indirizzo di p.e.c. del creditore precedente e deve indicare al terzo l'alternativa della p.e.c. (in luogo della raccomandata cartacea) per rendere la dichiarazione in casi particolari; se il terzo citato non compare all'udienza, il credito si considera non contestato ed il giudice dell'esecuzione procede, senza indugio, all'assegnazione o alla vendita; nelle ipotesi particolari in cui la dichiarazione è necessaria (mediante raccomandata a.r. ovvero p.e.c.) ed il creditore dichiara di non averla ricevuta, il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza (se in essa il silenzio persiste, il credito si considera come non contestato ed il giudice dell'esecuzione procede all'assegnazione o alla vendita); il terzo potrà contestare ed impugnare l'ordinanza di assegnazione o vendita anzidetta con l'opposizione agli atti esecutivi solo se dimostra di non averne avuto conoscenza per irregolarità della sua notifica, caso fortuito o forza maggiore; se sulla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve con ordinanza, previ gli accertamenti necessari.
Art. 13, comma 6- <i>bis</i> , D.P.R. n. 115/02	Aumentato il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai T.A.R. Ed al Consiglio di Stato.
Art. 14, comma 3- <i>ter</i> , D.P.R. n. 115/02	Chiariti gli indici per determinare il valore delle liti nei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti che chiudono le procedure di affidamento di pubblici servizi, lavori e forniture nonché avverso i provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti, con cui vengono irrogate sanzioni.
Art. 13, comma 6- <i>bis</i> , D.P.R. n. 115/02	Elevato del 50% l'importo del contributo unificato per le impugnazioni nei processi

	amministrativi.
Art. 11, comma 3-ter, D.Lds.vo n. 546/92	Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto il mancato pagamento del contributo unificato (e casi simili) la difesa in giudizio degli uffici giudiziari sarà assunta dai funzionari degli uffici stessi (= i cancellieri) e non dall'Avvocatura dello Stato.
Art. 152-bis disp. att.ne c.p.c. Art. 15 D.Lds.vo n. 546/92	Le liquidazioni delle spese di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., a favore delle PP.AA., quando sono assistite in giudizio da propri dipendenti, ex art. 417-bis c.p.c., avvengono mediante il richiamo al D.M. n. 140/12, con la riduzione del 20% sull'importo complessivo ivi previsto. <i>Idem</i> per i compensi ai funzionari che rappresentano le amministrazioni finanziarie.